

COMUNE DI PEDEMONTE

REGOLAMENTO PER LE ASSUNZIONI MEDIANTE PROVA PUBBLICA SELETTIVA AI SENSI DELL'ART. 16 DELLA LEGGE 28.02.1987, N. 56

ARTICOLO 1 - Ambito di applicazione

Per l'accesso ai profili professionali sino alla quarta qualifica funzionale per i quali occorra il possesso del titolo di studio non superiore a quello della scuola dell'obbligo si procede sulla base di selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento formate ai sensi dell'art. 16 della Legge 28.02.1987, n. 56, e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 2 - Commissione esaminatrice

All'accertamento dell'idoneità per ogni singolo profilo professionale provvederà un'apposita commissione formata ai sensi dell'art. 9, 2° comma - lettera c), del DPR 487/1994 presieduta dal Segretario comunale e composta da altri due esperti nelle materie oggetto della selezione. Almeno un terzo dei posti di componente della commissione, salvo motivata impossibilità, è riservato alle donne, in conformità all'art. 61 del D.Lgs. n. 29/1993. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione un impiegato amministrativo di VI qualifica funzionale.

Data la finalità della selezione che tende all'accertamento dell'idoneità del lavoratore avviato attraverso la rilevazione degli indici di cui all'allegato "A", l'organo selettore deve seguire costantemente l'esecuzione delle prove pratiche o sperimentazioni lavorative con la permanente presenza di tutti i suoi componenti.

La commissione decide, a maggioranza, con la presenza di tutti i suoi componenti.

A ciascun componente della commissione vengono corrisposti i compensi determinati con DPCM 23 marzo 1995 e il relativo impegno di spesa è assunto con il provvedimento di nomina della commissione.

Spettano altresì ai componenti della commissione, se ed in quanto dovuti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di trasferta, nella stessa misura prevista per gli amministratori comunali.

ARTICOLO 3 - Contenuto delle prove

Il giudizio reso dall'organo selezionatore nei confronti dei concorrenti alla procedura di selezione deve consistere, pertanto, in una valutazione di idoneità o non idoneità a svolgere le mansioni connesse al posto da ricoprire.

Le prove di selezione consistono nello svolgimento di attività pratiche - attitudinali ovvero nella esecuzione di sperimentazioni lavorative; le prime possono essere definite anche mediante tests specifici consistenti in domande, preventivamente elaborate, a risposta chiusa e/o aperta; le seconde riguardano l'effettiva esecuzione di un lavoro di mestiere o della professionalità non altamente specializzata, se richiesta.

I contenuti e la durata delle prove pratiche o delle sperimentazioni lavorative sono determinati secondo i disposti dell'art. 27, 2° comma, del DPR 09.05.1994, n. 487, dalla commissione esami-

OGGETTO: Approvazione Regolamento disciplinante le procedure per l'assunzione mediante selezione.

natrice subito prima dell'inizio delle prove o sperimentazioni lavorative o nella giornata precedente qualora si renda necessario l'approntamento di materiale e mezzi.

Il materiale e le attrezzature necessari per l'effettuazione delle prove oggetto delle selezioni verranno messi a disposizione dei partecipanti da parte della Commissione.

ARTICOLO 4 - Indici di riscontro

Per il riscontro dell'idoneità dei partecipanti alla selezione si osservano rigorosamente specifici indici di valutazione.

Gli indici di valutazione sono riferibili a ciascun profilo professionale per qualifica funzionale e sono definiti sulla base di elementi fissi.

La commissione stabilisce, tenuto conto di detti elementi, una o più prove pratiche-attitudinali o di sperimentazioni lavorative per la figura professionale interessata alla procedura.

Per ogni qualifica funzionale gli elementi fissi sono rappresentati dagli indicatori di valore previsti e cioè: complessità delle prestazioni, professionalità, autonomia operativa, responsabilità e complessità organizzativa ove considerata, ciascuno dei quali per il contenuto contrattualmente attribuito. Gli indici di valutazione ed i criteri di individuazione dell'idoneità sono quelli previsti nell'allegata tabella "A".

ARTICOLO 5 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione

Le operazioni di selezione sono curate dalla stessa commissione sino all'individuazione dei soggetti idonei nella quantità indicata dalla richiesta di avviamento.

Ove i lavoratori avviati non abbiano risposto alla convocazione ovvero non abbiano superato le prove, il Sindaco, su segnalazione della commissione esaminatrice, comunica alla competente Sezione Circoscrizionale l'esito dell'avviamento e ne richiede un ulteriore per un numero doppio rispetto ai posti ancora da ricoprire.

Alla ricezione della nuova comunicazione di avviamento la commissione stessa rinnova le operazioni di selezione.

ARTICOLO 6 - Modalità e tempi di effettuazione delle selezioni

La commissione esaminatrice, entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione di avviamento, convoca i lavoratori avviati alle prove selettive indicando:

- a) il giorno e l'ora dello svolgimento delle prove;
- b) il luogo, aperto al pubblico, ove saranno effettuate le prove.

Gli elementi di cui alle lettere a) e b) sono comunicati al pubblico mediante un apposito avviso da affiggersi all'albo dell'Ente il giorno stesso della diramazione degli inviti e sino a prove avvenute.

Le operazioni di selezione sono effettuate, a pena di nullità, nel luogo aperto al pubblico indicato nell'avviso.

La selezione è effettuata seguendo l'ordine di avvio indicato dalla Sezione Circoscrizionale.

Prima di sottoporre a selezione il lavoratore avviato la commissione ne verifica l'identità.

Per l'effettuazione delle prove di selezione la commissione stabilisce un termine che non può essere superiore, di norma, ai sessanta minuti.

Per le sperimentazioni lavorative il tempo è fissato in relazione alle loro caratteristiche.

Allo scadere del termine dato la commissione provvede immediatamente a valutare gli elaborati, nel caso che la prova sia consistita nella compilazione di un apposito questionario, o a giudicare il risultato della sperimentazione, nel caso in cui la prova si sia consistita nell'esecuzione di un lavoro di mestiere.

Il giudizio della commissione è reso seguendo gli indici di riscontro di cui all'allegato "A".

ARTICOLO 7 - Norme di rinvio

I requisiti per l'accesso e l'immissione in ruolo e quant'altro non previsto dal presente regolamento sono disciplinati dal DPR 09.05.1994, n. 487, e dal Regolamento concorsi dell'Ente approvato con deliberazioni consiliari n. 14 del 24.02.1984, n. 25 del 11.05.1984, n. 47 del 04.08.1989 e n. 10 del 19.02.1990.

Le norme del presente regolamento sono applicabili, altresì, per le assunzioni a tempo determinato e/o parziale di personale ascrivibile sino alla IV qualifica funzionale.

ARTICOLO 8 - Entrata in vigore del regolamento

Il presente regolamento, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, verrà ripubblicato per 30 giorni all'albo pretorio comunale.



INDICI DI RISCONTRO DELLE IDONEITÀ NELLE SELEZIONI PUBBLICHE

QUALIFICA FUNZIONALE III

- 1) Capacità di uso e manutenzione degli strumenti ed arnesi necessari all'esecuzione del lavoro.
- 2) Conoscenza di tecniche di lavoro o di procedure predeterminate necessarie all'esecuzione del lavoro.
- 3) Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro, nell'ambito delle istruzioni dettagliate.
- 4) Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del lavoro.

QUALIFICA FUNZIONALE IV

- 1) Capacità d'uso di apparecchiature e/o macchine di tipo complesso.
- 2) Capacità organizzativa del proprio lavoro anche in connessione di quello di altri soggetti facenti parte o non della stessa unità operativa.
- 3) Preparazione professionale specifica.
- 4) Grado di autonomia nell'esecuzione del proprio lavoro nell'ambito di istruzioni di carattere generale.
- 5) Grado di responsabilità nella corretta esecuzione del proprio lavoro.

Dall'esito delle prove o sperimentazioni dovranno scaturire ed essere formulati, per ciascuno degli indici sopra indicati per qualifica, i seguenti giudizi:

- | | |
|---------------|----------|
| - SCARSO | =Punti 1 |
| - SUFFICIENTE | =Punti 2 |
| - OTTIMO | =Punti 3 |

Il giudizio finale di idoneità al posto da ricoprire sarà riconosciuto, per quanto riguarda gli avviati a posti di III qualifica funzionale, al raggiungimento di una valutazione complessiva di almeno 8 punti e, per gli avviati a posti di IV qualifica funzionale, al raggiungimento di una valutazione complessiva di almeno 10 punti.

INDICE

Art. 1 - Ambito di applicazione

Art. 2 - Commissione esaminatrice

Art. 3 - Contenuto delle prove

Art. 4 - Indici di riscontro

Art. 5 - Svolgimento e conclusione delle operazioni di selezione

Art. 6 - Modalità e tempi di effettuazione delle selezioni

Art. 7 - Norme di rinvio

Art. 8 - Entrata in vigore del regolamento

Allegato "A" - Indici di riscontro delle idoneità